

Codice DB1202

D.D. 10 maggio 2010, n. 128

Ferrovia del Canavese. Comune di Volpiano. Art. 60 del D.P.R. 753/80. Autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., relativa al fabbricato con destinazione mista residenziale e commerciale distinto al C.T. del Comune al F. 14 mapp. 1423-1425-1430. Proprietario il Sig. Antonio Longo, legale rappresentante della Ditta Caseificio Longo.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, al Sig. Antonio Longo, in qualità di legale rappresentante della ditta Caseificio Longo, l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per la variante alla costruzione di un edificio residenziale e commerciale, distinto al C.T. del Comune di Volpiano al foglio 14, map. 1423-1425-1430 (ex foglio 14 map. 368-369-371-1180-1128-1244), posto ad una distanza di m 27,90 dalla più vicina rotaia della ferrovia Canavesana (misurata da filo pilastro del porticato), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 1/03/2010;

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 "Legge sull'inquinamento acustico";

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore scrivente dell'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all'atto comprovante l'esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell'autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente

Tommaso Turinetti